

**A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 157 del 25 febbraio 2010 – Esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.**

**PREMESSO**

Che non esistono sia a livello nazionale che a livello regionale leggi che disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing, fissano i requisiti strutturali dei locali dove tale attività si svolge e i requisiti soggettivi che consentono l'esercizio in condizioni di sicurezza per la tutela della salute pubblica;

che le disposizioni in materia sono da rinvenire in diverse fonti normative di settore riferite alla sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della salute, le disposizioni in materia di formazione professionale, in materia di protezione dei dati personali, la disciplina dell'attività artigianale, prime disposizioni emanate dal Ministero della Sanità;

che è necessario riunire in un unico atto organico le disposizioni già esistenti che facciano meglio comprendere i diritti e obblighi che fanno capo a coloro che vogliono svolgere l'attività di tatuaggio e piercing e le necessarie conoscenze che gli utenti devono avere.

che le pratiche di tatuaggio e piercing costituiscono oggi un fenomeno diffuso e sempre in costante aumento soprattutto tra i giovani anche in regione Campania e che l'esercizio non corretto di tali attività comporta l'esposizione dei soggetti che vi accedono a possibili conseguenze dannose sull'integrità psicofisica degli stessi;

che numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato la possibile trasmissione di infezioni in caso di utilizzo di procedure che implicano l'impiego di aghi e taglienti e che alle pratiche in questione è stata associata anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche non infettive;

che la prevenzione efficace dei rischi per la salute, incluse le infezioni derivanti da tali procedure, si può attuare solo attraverso un'adeguata formazione degli operatori circa l'igiene personale e dell'ambiente di lavoro, l'adozione di tecniche asettiche e l'idoneo smaltimento dei materiali biologici e non;

**CONSIDERATO**

- che già nel 1998 il Ministero della Sanità ha emanato apposite linee guida tendenti a prescrivere alcuni fondamentali adempimenti per gli operatori impegnati nella esecuzione di tali trattamenti e precise regole di comportamento per lo svolgimento dell'attività in sicurezza, precisando tra l'altro:
  - la definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
  - la formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing;
  - l'informazione sui rischi connessi a tali procedure;
  - la sorveglianza dell'autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attività;
- che sulla base delle predette indicazioni ministeriali (prot. DPS VI.2.8./156 del 5.2.1998 e prot. DPS VI.2.8./633 del 17.7.1998) la Regione Campania ha emanato la Circolare prot n. 1163 del 30 aprile 2001 contenente le *"Prime disposizioni normative per l'esercizio delle attività di piercing e tatuaggi"*, con disposizioni concernenti taluni requisiti minimi e linee guida per l'esercizio delle attività;

**PRESO ATTO**

- che la Regione Campania con la deliberazione n.2072 del 30.11.07. ha approvato il progetto presentato dal Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope dal titolo *"Progetto Educativo-Formativo per utenti ed operatori della Regione Campania sulle conoscenze dei rischi infettivi ed igienico-sanitari derivanti dalle attività di tatuaggio e piercing"* (responsabile scientifico prof. Giorgio Liguori, Ordinario di Igiene);

- che il suddetto progetto aveva come obiettivo di:
  - promuovere la diffusione delle informazioni, su base scientificamente corretta, relative ai diversi aspetti riguardanti le pratiche di tatuaggio e piercing, in particolare i rischi per la salute infettivi ed igienico-sanitari, mediante incontri di informazione-formazione con l'utenza e gli addetti del settore;
  - redigere un manuale divulgativo al fine di una più ampia diffusione, in Regione Campania, della cultura della prevenzione e promozione della salute individuale e collettiva a riguardo;
  - realizzare un percorso formativo per gli operatori addetti alle pratiche di tatuatore e piercer, da realizzarsi in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità Regione Campania;
  - predisporre apposite linee guida regionali per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;

## **RITENUTO**

- che si rende pertanto necessario ed opportuno, anche in considerazione di quanto emerso dallo studio del Progetto di cui sopra:
  - stabilire in via definitiva i requisiti minimi igienico-sanitari, strutturali e procedurali, necessari all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
  - stabilire i contenuti della formazione che gli operatori di tatuaggio e piercing devono acquisire al fine di adottare corrette pratiche per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle connesse attività;
  - definire le procedure per l'acquisizione dell'idoneità sanitaria; la programmazione e la realizzazione di percorsi formativi obbligatori atti al conseguimento delle conoscenze igienico-sanitarie in materia di tatuaggi e piercing senza finalità di abilitazione professionale;
- di dover affidare la realizzazione di tali percorsi formativi alle AA.SS.LL. che rilasceranno attestato di avvenuta formazione;
- che il costo per la realizzazione dei corsi sarà sostenuto mediante le quote di iscrizione dei partecipanti il cui importo unitario è fissato in € 500;
- che la durata ed il contenuto dei corsi di formazione è definito nel documento allegato 2;

## **VISTO**

- La circolare del Ministero della Sanità – DPS VI n 2.8.156 del 5 febbraio 1998
- la circolare del Ministero della Sanità n 2.8.633 del 16.7.98 Prime disposizioni normative per l'esercizio di tatuaggi e piercing- Linee guida;
- Il decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 art 7 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n 517 titolo I - ordinamento articoli 1 "Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza;
- la legge n 833/1978 " Riforma sanitaria" art 21 e 23 "Controlli nei luoghi di lavoro a fini di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 "Attuazione dell'art 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro " GU n 101 del 30 aprile 2008-Supplemento ordinario n. 108;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali"
- la legge n 675/96 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- la legge n 845/78 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- la legge 443/85 " legge quadro per l'artigianato".
- Decreto ministeriale 28.9.90 "Misure di protezione per gli operatori sanitari dal contagio professionale";
- Visto, inoltre, il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento espresso dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente ( prot n 716/UDCP/GAB/UL del 10 febbraio 2010)

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti

- di approvare il documento avente in oggetto “Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (**Allegato 1 - 1/a, 1/b, 1/c**);
- di approvare il documento - **Allegato 2** - contenente l’articolazione dei percorsi di formazione e relativi contenuti, atti al conseguimento delle conoscenze dei rischi igienico-sanitari in materia di tatuaggio e piercing, senza finalità di abilitazione professionale;
- di stabilire che il regolare svolgimento delle lezioni e degli adempimenti amministrativi connessi saranno organizzati e svolti presso le AA.SS.LL della Regione Campania.
- di stabilire che il costo per la realizzazione dei corsi sarà sostenuto mediante le quote di iscrizione dei partecipanti. Le suddette quote di partecipazione a carico degli allievi devono essere contenute entro il limite di € 500,00 ( in applicazione, per analogia, della stessa normativa adottata dal Settore Formazione Professionale come definito nella Circolare n 1/2008 punto n 21 pubblicata sul BURC n 54/08);
- di stabilire che il possesso dell’attestato conseguito a termine del suddetto corso è obbligatorio per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e di piercing. Coloro i quali già esercitano l’attività hanno l’obbligo di acquisire l’attestato entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione. E’ obbligo delle AASSLL organizzare i corsi in ragione del fabbisogno territoriale;
- di prevedere ampia pubblicizzazione dell’iniziativa, coinvolgendo le AA.SS.LL. ed i Comuni della Regione Campania attraverso comunicati alla stampa ed attraverso le indicazioni che l’Assessorato alla Sanità invierà ai Comuni ed alle AA.SS.LL. della Regione, nonché alle associazioni artigiane di categoria per poter coinvolgere tutti i soggetti effettivamente interessati;
- di inviare il presente documento al Settore Assistenza Sanitaria per l’esecuzione;
- di provvedere alla pubblicazione sul BURC.

Il Segretario  
*D’Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*



**REGIONE CAMPANIA**

**LINEE GUIDA**  
**per l'ESERCIZIO delle ATTIVITÀ**  
**di TATUAGGIO e PIERCING**  
**in CONDIZIONI di SICUREZZA**

## PREMESSA

Poiché non esistono sia a livello nazionale sia a livello regionale leggi che disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing e fissano i requisiti strutturali dei locali dove tali attività si svolge e i requisiti soggettivi che consentono l'esercizio in condizioni di sicurezza per la tutela della salute pubblica è necessario riunire in un unico atto organico le disposizioni già esistenti che facciano meglio comprendere i diritti e gli obblighi che fanno capo a coloro che vogliono svolgere l'attività di tatuaggio e piercing e le necessarie conoscenze che gli utenti e gli operatori devono avere.

Le disposizioni di seguito riportate in maniera organica sono state rinvenute in normative riferite alla sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della salute, disposizioni in materia di formazione professionale, in materia di protezione dei dati personali, disciplina dell'attività artigianale, prime disposizioni emanate dal Ministero della Sanità.

Le pratiche di interventi sul corpo del tipo di tatuaggi, piercing e analoghi hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia, Campania compresa. Esse risultano particolarmente diffuse tra gli adolescenti ed i giovani adulti di entrambi i sessi.

“Piercing” è un termine inglese che significa “forare”. Attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo, soprattutto del viso: padiglioni auricolari, naso, labbra e lingua, arcata sopraciliare.

L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche (pigmenti) di diverso colore negli strati intracutanei (derma), con lo scopo di rendere visibile e permanente un effetto cromatico e decorativo sulla pelle, detto “tatuaggio ornamentale”.

A differenza dell'estetista che *“...esegue trattamenti sulla superficie del corpo allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico.....”*, il tatuatore opera sotto l'epidermide e non esegue trattamenti sulla superficie del corpo.

Risulta evidente, pertanto, che le pratiche di tatuaggio e piercing, per loro stessa definizione e natura, se non effettuate secondo tecniche ed accorgimenti appropriati, possono aumentare, anche sensibilmente, i rischi per la salute sia degli utenti che dei praticanti.

Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare il rischio di trasmissione di infezioni causate da agenti patogeni a trasmissione ematica oltre che di infezioni cutanee ed altre patologie, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate idonee misure igieniche e di prevenzione.

In particolare, i problemi di salvaguardia della salute e di sicurezza di tali pratiche si correlano in modo prevalente, anche se non esclusivo, alla prevenzione delle infezioni veicolate con il sangue. Ciò perché, durante la applicazione di un tatuaggio o di un piercing si determina spesso il contatto con tale fluido.

Numerosi sono a riguardo gli studi epidemiologici che hanno dimostrato l'associazione, e/o valutato i rischi correlati, tra talune virosi ematogene (epatite B, epatite C, epatite D, infezione HIV) e l'esecuzione di tatuaggi e di piercing. Oltre a tali agenti virali, possono essere trasmessi altri microrganismi molto diffusi e presenti, ad esempio, sulla cute (stafilococchi, bacilli, miceti, ecc.). Tutti questi microrganismi possono raggiungere il sangue, ad esempio, tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione dello strumentario è, infatti, la maggiore delle criticità correlate a tali attività; essa può verificarsi con diverse modalità:

- nell'ambiente, per esempio in condizioni di scarsa igiene ambientale o personale, o anche in carenza di tecniche asettiche;
- nel passaggio attraverso gli strati più superficiali della cute (per incongrua preparazione-disinfezione dell'area cutanea interessata);
- dal sangue di altre persone trattate in precedenza (in carenza di adeguata sterilizzazione o sostituzione dello strumentario, che funge da veicolo di infezione).

Inoltre, non va trascurato il rischio di trasmissione per contatto diretto del sangue dello stesso tatuatore/piercer con quello del cliente e viceversa.

Alla luce di quanto in premessa, è opportuno pertanto provvedere, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute (DPS VI.2.8/156 del 5.2.1998 – DPS VI 2:6:633 del 16.7.98), alla determinazione e definizione, in ambito regionale, di:

- standard igienici dei locali nei quali si svolge l'attività per il trattamento di tatuaggio e/o piercing;
- valutazione dell'adeguatezza e funzionalità delle strumentazioni;
- verifica dell'idoneità dei soggetti che svolgono tale attività;
- definizione degli ambiti in cui tale attività si va eventualmente ad inserire (es. Centri Benessere, Centri di Estetica, etc.).

## 1. Requisiti strutturali

La struttura in cui si svolgono le attività di tatuaggio e/o piercing, deve essere dotata di autorizzazione comunale rilasciata previo parere igienico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

Ai sensi delle circolari Ministero della Sanità n 2.8.156 del 5.2. 1998 e n 2.8.633 del 16.7.1998 contenenti “ Prime disposizioni normative per l’esercizio di tatuaggi e piercing – linee guida” e del decreto legislativo n 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive mm.ii., la struttura deve possedere i seguenti requisiti:

- a) locale per l’attesa, con spazio riservato all’accettazione ed alla amministrazione;
- b) servizi igienici dotati di antibagno, distributore automatico di sapone liquido e di asciugamani elettrico o monouso; dotazione minima un unico servizio igienico per operatori e clienti;
- c) locale per la esecuzione delle procedure di tatuaggio e/o piercing con :
  - spazio riservato a spogliatoio per gli utenti. A tale scopo può essere destinato anche un apposito locale, se provvisto di accesso diretto al locale dove si praticano le attività;
  - un servizio igienico con lavandino dotato di rubinetti con sistema di apertura non manuale;

Inoltre, il locale deve possedere:

- superficie non inferiore a mq. 16 e possono trovarvi idonea allocazione una zona per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante idonea apparecchiatura (autoclave, ecc) e armadi a chiusura ermetica per la conservazione di materiali puliti e sterilizzati. In caso di possibile allocazione in altri locali delle richiamate funzioni, l’ampiezza del locale per la esecuzione delle procedure di tatuaggi e piercing può ridursi a 10 mq. Tali parametri si riferiscono a strutture presso le quali esercita un solo tatuatore / piercer; per ogni unità operativa in più vanno previsti ulteriori mq 6.
- altezza non inferiore a m. 2,70 fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali;
- pavimento e pareti devono essere rivestiti, senza soluzione di continuità, con materiale di facile detersione; in particolare le pareti devono essere rivestite preferibilmente a tutta altezza o comunque per una misura non inferiore a 1,80m.

- deve essere inoltre assicurata adeguata areazione, nonché adeguata illuminazione naturale ed artificiale;
- d) gli impianti idro-termosanitari ed elettrici devono essere rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

## **2. Manifestazioni Pubbliche**

Come stabilito nella richiamata circolare ministeriale n 2.8.633/98 p. 3 si precisa che non è consentito svolgere attività di piercing e tatuaggio in forma ambulante o di posteggio fatte salve le attività svolte in occasione di manifestazioni temporanee regolarmente autorizzate per aree appositamente attrezzate e che rispondono ai requisiti di cui al punto 1 integrati dalle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n 2.8.633/98, previa verifica dell'ASL competente per territorio.

## **3. Requisiti soggettivi**

Gli operatori addetti all'attività di tatuaggio e/o piercing , secondo i principi contenuti nella legge n 443/85 “ Legge quadro per l'artigianato” e le successive disposizioni contenute nella circolare ministeriale n 2.8.633 punto 1, devono:

- 1) aver raggiunto la maggiore età;
- 2) essere in possesso di attestato di qualifica alla professione;
- 3) essere in possesso di attestato di specifico corso formativo, rilasciato dalle AA.SS.LL. finalizzato all'acquisizione di adeguate e specifiche conoscenze nel campo della prevenzione dei rischi per la salute, con particolare riferimento alle infezioni ed ai danni all'apparato cutaneo, che possono derivare dalla esecuzione delle pratiche in questione. Sarà cura delle AASSLL organizzare il corso nel rispetto del programma didattico di cui all'allegato 2.

## **4. Misure e prescrizioni igienico-sanitarie**

Gli operatori addetti alla pratica di tatuaggio e/o piercing devono, secondo le disposizioni indicate nelle citate circolari ministeriali e nel Decreto Ministeriale 28.9.90 “Misure di protezione per gli operatori sanitari dal contagio professionale” :

- valutare preventivamente lo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità, in particolare le procedure non vanno effettuate su soggetti

con lesioni cutanee o delle mucose e nel caso di ustioni o di esiti cicatriziali delle stesse;

- provvedere, prima di effettuare qualsiasi manovra a rischio di contaminazione, ad un accurato lavaggio delle mani con soluzione disinfettante;
- indossare, per la durata dell'intera procedura, guanti in lattice monouso (meglio se sterili), mascherine monouso e camice.
- sottoporre strumenti e materiale a sterilizzazione a vapore (autoclave 121°C per un minimo di 20 minuti) o a calore secco (170°C per due ore). Nel caso in cui le procedure di sanificazione suddette non possano essere applicate per le caratteristiche strumentali del materiale stesso, va effettuata disinfezione con disinfettanti ad alto livello, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti. Il materiale e lo strumentario sterilizzato va custodito in apposite confezioni ed in armadi dedicati;
- utilizzare aghi e taglienti rigorosamente monouso;
- sterilizzare con idonea procedura la testata sulla quale sono montati gli aghi che devono essere rigorosamente monouso, nel caso di procedure che implicino l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare in profondità il pigmento;
- utilizzare pigmenti atossici, sterili e certificati come tali dalle aziende produttrici. Il circuito utilizzato (passaggio del pigmento dal contenitore commerciale al contenitore monouso) va sostituito ad ogni operazione. Il pigmento avanzato nel corso della procedura non è assolutamente riutilizzabile e va smaltito;
- smaltire correttamente, nel rispetto delle vigenti normative, il materiale non assimilabile a rifiuto urbano;
- fornire all'utente opportune informazioni sugli effetti a distanza delle procedure di tatuaggio e piercing in attuazione del punto 3 della circolare ministeriale n 2.8.156/98 (Allegato 1a);
- verificare, prima dell'effettuazione della procedura, che il richiedente sia maggiorenne, in caso contrario acquisire l'autorizzazione del genitore (Allegato 1b);
- istituire e detenere, presso la struttura autorizzata, registro delle prestazioni che riporti le generalità complete del cliente, la procedura effettuata, l'autorizzazione del genitore - nel caso di cliente minorenni - la dichiarazione firmata del cliente di essere edotto sulla procedura e sulle conseguenze della procedura stessa (consenso informato - legge n 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e legge n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

- rilasciare all'utente attestazione, su carta intestata e firmata dall'operatore, in cui sono indicate: a) generalità del soggetto su cui si è effettuata la procedura di tatuaggio o di piercing; b) data di effettuazione; c) tipologia; d) individuazione del materiale usato. ( Allegato 1c).

## **5. Attività formativa obbligatoria**

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n 845/78 “ Legge quadro in materia di formazione professionale” , della legge n 443/85 “ legge quadro per l'artigianato” art 1 e alla disposizioni di cui al punto 1 della circolare ministeriale 2.8.633/98, la formazione di cui al punto 3 risponde alla fondamentale esigenza di fornire agli operatori adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione. La idoneità, conseguita con la partecipazione ai corsi, non ha finalità di abilitazione professionale.

L'attività formativa è rivolta a coloro che intendono svolgere attività di tatuaggio e/o piercing ed a quanti intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche.

## **6. Soggetti autorizzati allo svolgimento dei corsi**

I soggetti autorizzati alla organizzazione dei corsi di cui al punto 5 sono le AA.SS.LL. della Regione.

L'attività inerente i corsi, svolta dalle AA.SS.LL., va documentata in apposito registro vistato dall'Azienda nel quale vanno certificate le presenze/assenze degli iscritti, le ore di lezione svolte, gli argomenti trattati e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante.

## **7. Docenza**

Le lezioni dovranno essere tenute da almeno:

- Un medico igienista, responsabile del corso;
- Un medico specialista in Dermatologia e/o Infettivologia

La scelta di eventuali altri docenti viene operata dalla struttura organizzatrice che individua anche il responsabile del corso, sempre nel rispetto dei contenuti didattici.

## **8. Requisiti per la partecipazione all'attività formativa obbligatoria per esercenti le attività di tatuaggio e piercing**

Le iniziative di formazione di cui al punto 5 sono rivolte a tutti coloro che intendono svolgere attività di tatuaggio e piercing che hanno assolto l'obbligo scolastico e siano in possesso di apposito attestato di qualifica professionale .

L'interessato può presentare domanda ad una sola delle AA.SS.LL. Ciascun corso potrà essere attivato a partire da un numero di iscritti pari a 20; il numero dei partecipanti, per ciascun corso non potrà essere superiore a 30.

## **9. Nucleo di Valutazione per l'esame finale**

Al termine del corso una commissione, composta dal responsabile e due docenti del corso, valuta l'idoneità dei candidati, attraverso l'effettuazione di una prova finale di verifica.

Sono ammessi alla prova d'esame finale i candidati che hanno realizzato una frequenza pari a non meno dell'80% del monte ore di lezioni previsto.

La commissione rilascia attestato di superamento dell'esame finale.

## **10. Informazione e controllo**

Le disposizioni sopra riportate, trattano il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie oltre che della sicurezza sul lavoro.

Le prescrizioni associate allo specifico corso formativo per gli operatori delle attività di tatuaggio e/o piercing, hanno lo scopo di attivare una azione di prevenzione igienico-sanitaria.

É però indispensabile contemporaneamente diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all'interno dei contesti interessati ed in ambito scolastico, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.

L'efficacia dell'azione preventiva è rappresentata dalla verifica delle suddette raccomandazioni da parte delle AA.SS.LL. che, oltre all'attività formativa e informativa, devono promuovere una adeguata azione di controllo.

**SCHEDA INFORMATIVA**  
( Circolare Ministeriale n 2.8.156/98)

L'utente deve essere informato in merito ai potenziali rischi per la salute derivanti dall'applicazione di tatuaggi o di piercing. molti di questi rischi sono dovuti a pratiche scorrette.

**RISCHI dovuti all'applicazione di un TATUAGGIO o di un PIERCING**

**A - INFEZIONI**

sono causate da microrganismi normalmente presenti sulla cute che, tramite le lesioni prodotte sulla stessa trovano una facile via di ingresso; possono essere pertanto provocate:

- da microrganismi provenienti dal cliente precedente attraverso gli strumenti non adeguatamente sterilizzati
- da microrganismi provenienti dall'operatore.

Le INFEZIONI possono essere:

- LOCALI: in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute. Non eccezionalmente tuttavia si possono generare cicatrici deturpanti o cheloidi. Tale fenomeno è stato più volte segnalato soprattutto per le applicazioni multiple sulla cartilagine delle orecchie
- SISTEMICHE: gli agenti infettanti possono essere virali o batterici; tra i più frequenti: il virus dell'epatite B (HBV), dell'epatite C (HCV) e il virus HIV, noto come il virus dell'AIDS.

È stato segnalato un aumento delle endocarditi associate al piercing particolarmente, ma non solo, nei soggetti che sono stati sottoposti in passato a valvuloplastica. Sono stati altresì segnalati casi di nefrite.

**B - SENSIBILIZZAZIONI ALLERGICHE**

L'introduzione di sostanze quali colori o metalli può provocare una sensibilizzazione allergica alla sostanza introdotta. Si possono verificare effetti a breve o a lungo termine. Se si è già sensibilizzati verso la sostanza che si introduce con l'intervento si può avere una reazione già durante l'applicazione del tatuaggio o del piercing; in tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta. Qualora si manifestassero difficoltà di respiro e sudorazione, è necessario ricorrere ai servizi di emergenza sanitaria.

Non infrequentemente si può sviluppare una sensibilizzazione allergica contro il nichel.

**C - ALTRE MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE**

Sono state segnalate altre patologie come reazioni infiammatorie sia a carico della cute che delle terminazioni nervose. Complicazioni serie, anche se rare, sono il melanoma maligno ed il carcinoma delle cellule basali.

**D - RISCHI IN RELAZIONE ALLA SEDE DI APPLICAZIONE DEL PIERCING**

Oltre ai rischi sopra elencati, il piercing espone anche a specifici rischi per la sede di applicazione. La mucosa nasale e l'ombelico sono zone ricche di microrganismi, in queste sedi l'applicazione di piercing da luogo ad infezioni con maggiore frequenza.

**E - ALTRE TIPOLOGIE DI DANNO**

Si sono verificati casi nei quali in seguito ad applicazione di piercing nella cartilagine dell'orecchio si è avuta una infezione che ha portato alla distruzione parziale o totale del padiglione auricolare.

Il piercing applicato alla lingua può essere fonte di complicazioni nel caso in cui il soggetto debba sottoporsi ad anestesia totale per intervento chirurgico o di rianimazione, nei casi in cui sia necessario inserire uno strumento nelle vie aeree superiori (laringoscopia, intubazione per la respirazione assistita o per semplice intervento chirurgico, ecc.). In tal caso, infatti, può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito il piercing con la possibilità di complicazioni respiratorie.

La presenza di piercing nella cavità orale provoca molto spesso disturbi di varia natura: disfagia (disturbi nel masticare e deglutire), aumento della salivazione, danneggiamenti alle gengive e ai denti, infezioni. Soprattutto a chi pratica sport, sono sconsigliati i piercing applicati nella cavità orale e al naso; il rischio è l'ostruzione diretta o indiretta, per sanguinamento, delle vie aeree. È buona norma, quindi, rimuovere tutti i piercing collocati nella cavità orale prima di un intervento chirurgico.

In seguito a scontro frontale automobilistico si è avuto soffocamento a causa di un piercing applicato al naso che si è inserito nelle vie respiratorie.

L'osservazione di un danneggiamento alle gengive ed ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni dall'applicazione di un piercing alla lingua, è frequente.

L'applicazione del piercing su un dente può determinare, dopo alcuni anni, la perdita del dente.

Sono state segnalate lesioni alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle guance, abrasioni della cornea in seguito ad applicazioni di piercing sulle palpebre.

Gli orecchini nei bambini piccoli possono incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie.

L'asportazione di un tatuaggio o piercing spesso comporta cicatrici permanenti.

A donne in gravidanza è sconsigliato sottoporsi a tatuaggio o piercing.

Qualsiasi reazione indesiderata conseguente al tatuaggio o piercing, deve essere segnalata a personale medico.

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'utente \_\_\_\_\_

**NB. IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA E FACENDO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI È SCONSIGLIATO PRATICARE TATUAGGI E PIERCING SUL VISO E NELLE SEGUENTI SEDI: LABBRA, PALPEBRE, SENO, LINGUA, APPARATO GENITALE**

**SCHEDA DI ATTESTAZIONE**  
(Circolare Ministeriale DPS.VI/2.8.156/98)

**Dati identificativi** della persona che si sottopone a:

- tatuaggio
- piercing

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Comune di residenza \_\_\_\_\_

Data del tatuaggio/piercing \_\_\_\_\_

Sede dell'applicazione \_\_\_\_\_

Materiali inseriti \_\_\_\_\_

Indicare il riferimento alla scheda tecnica: \_\_\_\_\_

- del piercing applicato (natura del metallo o di altro materiale)
- delle sostanze usate per il tatuaggio.

**Presenza di:**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> malattie della pelle   | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| <input type="checkbox"/> disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie   | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| <input type="checkbox"/> tendenza alla formazione dei cheloidi  | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| <input type="checkbox"/> malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi) | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |

**Annotazioni**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

l'Operatore \_\_\_\_\_

l'Utente (edotto sui rischi derivanti dalla procedura acconsento) \_\_\_\_\_

Luogo e data di compilazione \_\_\_\_\_

Eventuali reazioni avverse che si sono verificate successivamente al trattamento

Data (di insorgenza) \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 196/2003, i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono richiesti.  
Sui dati dichiarati agli Organi accertatori possono in qualsiasi momento effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.**

**(Allegato 1b)**

**SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DEL MINORE al tatuaggio o piercing**  
( art 2 Codice Civile - Cicolare Ministeriale n 156 del 5.2.98)

Io sottoscritto (padre) \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritta (madre) \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ del minore \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ informati sui possibili rischi derivanti dall'esecuzione di tatuaggio e piercing, consentiamo l'effettuazione  
sul minore del seguente intervento: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si riportano di seguito gli estremi del seguente documento esibito:

Esercente patria potestà

Tipo di documento: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Autorità che l'ha rilasciato: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_

Data di scadenza: \_\_\_\_\_

Tipo di documento: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Autorità che l'ha rilasciato: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_

Data di scadenza: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 196/2003 e s.m.i. i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati soltanto ai fini della presente procedura**

## CORSO DI FORMAZIONE “TATUAGGIO E PIERCING:

### PROGRAMMA DIDATTICO

Il Corso, accessibile ad un numero di partecipanti non inferiore a 20 e non superiore a 30, prevede **50 ore** di formazione, ripartite in **5 moduli**, secondo la seguente articolazione degli argomenti:

#### **Modulo 1 (10 ore)**

##### ANATOMIA di CUTE e MUCOSE e SEMEIOTICA DERMATOLOGICA

- elementi di anatomia della pelle (epidermide, derma, ipoderma) e delle mucose:
- circolazione, innervazione cutanea e termoregolazione
- cenni di fisiologia della pelle: melanogenesi, processo di cheratizzazione, funzioni protettive della pelle
- lesioni elementari, primarie e secondarie di cute e mucose
- l'infiammazione: definizione e segni.

#### **Modulo 2 (10 ore)**

##### RISCHI per la SALUTE ASSOCIATI alle PRATICHE di TATUAGGIO e PIERCING

1. Rischi infettivi
  - principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione, con particolare riguardo alla trasmissione per contatto e parenterale ematica
  - cenni di epidemiologia e prevenzione delle principali virosi ematogene (epatite B, epatite C, infezione HIV)
2. Altri rischi
  - ipersensibilità, allergie ed anafilassi
  - controindicazioni dermatologiche e sistemiche alle pratiche di tattoo e piercing: quali sono, come sospettarle, quali informazioni chiedere al cliente
  - costituenti degli inchiostri dei tatuaggi: descrizione, caratteristiche di sicurezza e tossicità

#### **Modulo 3 (10 ore)**

##### PULIZIA, DISINFEZIONE e STERILIZZAZIONE

- pulizia, disinfezione e sterilizzazione: definizioni, principi e procedure
- disinfezione e sterilizzazione con mezzi fisici e chimici
- disinfettanti e antisettici: caratteristiche, requisiti e modalità di impiego per le pratiche di tattoo e piercing
- la sterilizzazione dei materiali impiegati
- il lavaggio delle mani
- disinfezione della cute
- preparazione e mantenimento di un campo sterile

#### **Modulo 4 (10 ore)**

##### STRUMENTAZIONE e PROCEDURE di SICUREZZA

1. Strumentazione
  - conoscenza degli strumenti
  - conoscenza delle tecniche per l'uso di taglienti ed aghi e loro preparazione
  - uso dell'autoclave
  - uso delle pulitrici ad ultrasuoni e delle sigillatrici
  - sterilizzazione e smaltimento in sicurezza dei rifiuti
2. Procedure di sicurezza
  - linee guida per la prevenzione dei rischi per operatori ed utenti: precauzioni standard
  - sistemi di protezione, DPI, comportamenti di sicurezza, vaccinazioni raccomandate
  - adempimenti e procedure di emergenza in caso di incidente/infortunio
  - profilassi post-esposizione

#### **Modulo 5 (10 ore)**

##### RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE e NORMATIVA di RIFERIMENTO

- caratteristiche dei locali: requisiti minimi strutturali, impiantistici ed igienico-sanitari dei luoghi dedicati alle pratiche di tatuaggio e piercing
- tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D Lgs 81/08)
- responsabilità dell'operatore: informativa sui rischi, consenso informato e privacy